

N. 40 del Registro Delibere

COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Direttivo

OGGETTO: Regolazione dei livelli del lago d'Idro e del Fiume Chiese, Deflusso Minimo Vitale.

L'anno duemilasette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17.00 , nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si e' riunito il Consiglio Direttivo.

Intervennero i Signori:

PASINI Ermano, FELTER Ivan, DAGANI Gianluca, BRUGNONI Michele, VEZZOLA Emanuele, ROVATTI Matteo, FACCHINETTI Paolo

assenti:

BONTEMPI Giorgio, SCANDELLA Roberto

Totale Presenti 7 Totale Assenti 2

Assiste il Segretario sig. CAVAGNINI d.ssa Augusta

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor PASINI Ermano nella sua qualita' di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 267/2000

26/03/2007

Prot. N. 3524

IL SEGRETARIO f.to CAVAGNINI d.ssa Augusta

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che la Comunità Montana di Valle Sabbia da tempo dà un supporto significativo alla problematica del lago d'Idro, e come ente sovracomunale promuove e valorizza il proprio territorio in particolar modo sotto l'aspetto ambientale;

Premesso che per la Valle Sabbia il lago d'Idro è un obiettivo fondamentale e primario: le derivazioni d'acqua per scopi idroelettrici, di irrigazione e gli invocati problemi di sicurezza idraulica, hanno determinato la situazione di particolare gravità in cui versano oggi le acque ed il territorio circostante del lago;

Premesso che la gestione non corretta crea un forte disagio sotto ogni aspetto: infatti, oltre a quello ambientale, viene compromesso lo sviluppo socio-economico della Alta Valle che non ha la possibilità di usufruire in modo adeguato del turismo quale fonte di sostentamento;

Considerato che da tempo le popolazioni rivierasche subiscono ingenti danni ambientali ed economico sociali per la situazione in cui versano le acque del lago d'Idro e che tali danni vista la loro portata e durata sono incalcolabili;

Considerato che il lago d'Idro è un invaso naturale che come tutti i grandi laghi prealpini viene regolato artificialmente; i dati fisici più importanti sono: superficie di 11,4 km2, perimetro di 24 km, quota media 370,00 m.s.l.m., lunghezza massima 9,75 km, larghezza nel suo punto massimo 1,90 km, profondità massima 122 metri, profondità media 60 metri;

Considerato che il lago d'Idro è un lago naturale e non artificiale e che pertanto deve soddisfare gli usi a carattere collettivo come la balneazione, la pesca, la navigazione e il turismo;

Considerato che il lago d'Idro appartiene come tutti i laghi e i fiumi al demanio pubblico, ovvero a quelle categorie di beni identificate per loro caratteristiche naturali dalla legge, e senz'altro riservate all'appartenenza pubblica in quanto beni necessari all'esigenza della collettività;

Considerato che alla tradizionale normativa volta alla regolamentazione dei possibili usi delle risorse idriche, principalmente contenuta nel R.D. 11 dicembre 1933, n.1755, si è aggiunta, un'abbondante produzione legislativa dettante norme in materia di tutela delle risorse idriche dei fenomeni di inquinamento, e di razionalizzazione, conservazione ed efficiente gestione del patrimonio idrico del paese;

Considerato che con D.Lgs 3 aprile 2006 n .152 è stato approvato il nuovo codice dell'ambiente che raduna e riordina tutta una serie di normative in campo ambientale e dunque anche in materia di fiumi, laghi e torrenti;

Visto l'art.91 lettera e) del D.Lgs 3 aprile 2006 n .152 che individua come "aree sensibili", (ovvero zone nelle quali, essendo presenti criticità, possono essere previsti interventi speciali) il lago di Garda e il lago d'Idro;

Visti il r.d. 25 luglio 1904 n.523; il r.d. 1285 del 1920, il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la L. 29 giugno 1939 n.1497, il D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, artt. 6, 15, il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.M. 21 settembre 1984, il D.L. 27 luglio 1985 n. 312, convertito in L. 8 Agosto 1985 n.431, la L. 5 gennaio 1994 n. 36, la L. 5 gennaio 1994 n. 37, la L.15 maggio 1997 n.127, il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, il D.L. 12 ottobre 2000 n.279 convertito in L. 11 dicembre 2000 n.365, il D.P.C.M. 12 ottobre 2000, il D.P.C.M. 14 dicembre 2000, il D.P.R. 24 marzo 2003 n.136, il D.L. 29 marzo 2004 n.79, il D.Lgs 24 marzo 2006 n. 79, D.Lgs 24 marzo 2006 n. 157, il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, D.l. 3 ottobre 2006 n. 262;

Visto la l.r. n. 26/2003, il Programma di tutela e uso delle acque in Lombardia approvato con d.r.g. n. 2244 del 22 marzo 2006,

Visto l'accordo tra Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese stipulato in data 14.12.06;

Visto il Decreto D.G. della Regione Lombardia n. 457 del 22.01.2007 "Disposizioni al Commissario Regolatore regionale concernenti l'erogazione provvisoria tramite la galleria di scarico di fondo dei deflussi del Lago al fiume chiese sublacuale";

Vista la nota GAP/2007/1526/B01 del Ministero dell'Ambiente a firma del Ministro dell'Ambiente,

Rilevato che la presunta paleo-frana è tutt'ora monitorata adeguatamente dall'A.R..P.A Regione Lombardia e che pertanto è sotto controllo sotto tutti gli aspetti;

Rilevato che è in fase di stesura e completamento il piano di protezione civile di emergenza che darà ulteriori garanzie sotto il piano della sicurezza dell'intero bacino del fiume Chiese ed in particolar modo alle comunità givierasche:

Considerate le analisi effettuate dal consulente della Comunità Montana di Valle Sabbia Prof. Ing. Alessandro, Muraca dell'Università di Brescia, che attraverso la strumentazione dell'Università di Brescia Facoltà di Ingegneria Civile, il giorno 1 febbraio 2007 con il lago a quota di sfioro (367,50) dell'incile del suo emissario naturale, ha appurato che le acque del lago d'Idro in prossimità dei primi nove metri di profondità in tutte le zone campionate davano parametri idonei non solo alla balneabilizzazione ma addirittura alla potabilizzazione;

Ritenuto doveroso e necessario che l'Ente sovracomunale Comunità Montana di Valle Sabbia dia un forte segnale agli Enti muniti di idonee competenze al fine di mantenere il D.M.V. dal Lago d'Idro al fiume Chiese;

Ritenuto doveroso e necessario che l'Ente sovracomunale Comunità Montana di Valle Sabbia, oggi 22 marzo 2007 "Giornata Internazionale dell'Acqua", contribuisca al risparmio idrico attraverso sistemi moderni e democratici

DELIBERA

- 1. Di dare atto che il lago d'Idro il giorno 8 febbraio 2007 raggiungeva la soglia di 367,50 metri sul livello del mare (m.s.l.m.) così permettendo al suo emissario, fiume Chiese, di uscire dal suo alveo naturale.
- 2. Di riconoscere che il livello di 367,50 m.s.l.m. da un contributo fondamentale per la sopravvivenza ambientale dell'intero lago e del suo fiume.
- 3. Di riconoscere che la quota di 367,50 m.s.l.m sul livello del mare consente il deflusso minimo vitale di circa 3,3 mc/s e comunque da quantificarsi esattamente secondo il calcolo matematico appropriato.
- 4. Di dare atto che per il futuro non sia permesso in nessun modo e in nessuna circostanza di scendere al di sotto della quota raggiunta il giorno 8 febbraio 2007 che consente il d.m.v. così come previsto per legge.
- 5. Di dare atto che la nuova e futura regolazione del lago d'Idro dovrà essere effettuata al di sopra della quota di 367,50 m.s.l.m. e che pertanto il livello del lago non possa in futuro scendere al di sotto di tale limite.
- 6. Di insistere sulla costruzione di una soglia di moderazione e misurazione lungo il canale della centrale idroelettrica Enel, in località Lemprato ad Idro.
- 7. Di rinviare all'accordo di programma tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento ogni altro aspetto riguardante il lago d'Idro e Fiume Chiese.
- 8. Di comunicare la presente delibera alle Autorità competenti al fine di ottenere sin da subito i provvedimenti idonei intesi ad ottenere la certezza che il livello del lago non scenda al di sotto della soglia di 367,50 con il mantenimento perenne del D.M.V. nel tratto finale del lago d'Idro attraverso lo scolmo delle sue acque dalle paratie in loc. "Pieve di Idro".